

Vereinssatzung des Vereins ‘Sufi Earth Spirit’, teilübersetzt auf Deutsch

Übersetzung der zentralen Paragraphen 1 bis 3: Roshan Priese (Vereinsvorsitzende, Feb. 2017)

§1. – Der eingetragene Verein Sufi Earth Spirit hat seinen Sitz in San Pantaleo (OT), Via Paluneddu Nr. 1. Sufi Earth Spirit ist ein unabhängiger, apolitischer Verein, in seinem Wirkungskreis nicht moralisch, ideologisch oder konfessionell unterscheidend, bzgl. der Dauer seiner Existenz nicht befristet und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgend, entsprechend der Norm ‘Abschnitt I Kap. III, Art. 36 ff. des (ital., Anm. d. Ü.) bürgerlichen Gesetzbuchs’.

§2. – Der Verein ‘Sufi Earth Spirit’ verfolgt diese Ziele:

- Philosophie, Lehren und kontemplative Praktiken der Sufis erforschen und verbreiten
- Philosophie, Lehren und kontemplative Praktiken der Sufilehrer Pir o'Murshid Hazrat Inayat Khan, Pir Vilayat Inayat Khan e Pir Zia Inayat Khan erforschen und verbreiten
- Meditationsübungen, Übungen zur Förderung inneren Wachstums lehren
- Übungen zur Rückverbindung mit der Natur und der Erde lehren
- Einen gesunden, ökologisch-nachhaltigen und öko-sozialen Lebensstil fördern
- Die Entwicklung einer Lebensqualität fördern, welche geistiges sowie körperliches Wohlbefinden des Individuums in seiner Ganzheit von Körper, Geist und Seele und in Harmonie mit der Natur und der Umwelt berücksichtigt
- Die verschiedenen Religionen und spirituellen Wege erforschen, Wissen über sie verbreiten und ein harmonisches Annähern zwischen ihnen fördern
- Den Horizont betreffend der tiefen Einheit erweitern, die der Vielfalt der religiösen und spirituellen Formen und Konzepte zugrunde liegt
- Sich als Begegnungsort zur Verfügung stellen und damit die soziale Funktion erfüllen, zu menschlicher Reifung und menschlichem Wachstum beizutragen, im Sinne des Ideals persönlicher Entfaltung und inneren Wachstums.

§3. – Um seine Ziele zu verwirklichen, beabsichtigt der Verein ‘Sufi Earth Spirit’ verschiedene Aktivitäten zu betreiben, insbesondere:

- kulturelle Aktivitäten: Zusammenkünfte, Seminare, Kurse, Konzerte, Meetings;
- Verleger-Aktivitäten: Veröffentlichen von Berichten, Newslettern, Blogs, Bekanntmachung von Berichten über Treffen, Seminare sowie Kurse und Forschungen.
- auf die oben genannten Aktivitäten bezogene weitere, sinnverwandte und ergänzende Aktivitäten, die mit den Zwecken des Vereins vereinbar sind.

Anmerkung der Übersetzerin: Die weiteren Paragraphen sind nicht übersetzt, sondern auf Italienisch belassen. Es handelt sich um organisatorische und formelle Regelungen, die den üblichen gesetzlichen Vorgaben für eingetragene Vereine in Italien entsprechen, welche selbstlos tätig sind und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen.

Wichtig für Mitglieder:

- Mit der Mitgliedsbeitrittsklärung erklärt du, dass du dich für die Umsetzung der Ziele des Vereins interessierst und dessen Spirit und Ideale teilst, und dass du Zugang zur Satzung erhalten hast und mit deren Richtlinien einverstanden bist.
- Am Vereinssitz findet einmal jährlich - im Allgemeinen im März oder April - die Ordentliche Mitgliederversammlung statt, bei welcher unter anderem Vorstandsmitglieder (i.d.R. alle drei Jahre) und Kassenprüfer (jedes Jahr) gewählt werden und der Geschäftsbericht vorgestellt und zur Annahme vorgeschlagen wird. Die genauen Termine dieser ordentlichen Versammlung (als auch eventueller außerordentlich einberufener Mitgliederversammlungen) hängen jeweils mindestens 15 Tage vorher im Vereinssitz öffentlich aus. Einige Vereinsmitglieder wohnen weiter weg und sind nicht regelmäßig am Vereinssitz, auf Anfrage versenden wir deshalb die Termine gerne auch per Email.

Art. 4. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, in modo scritto entro 30 giorni, al Presidente che provvederà di presentare il caso alla prossima assemblea dei soci che delibera in modo definitivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono proporre appello all'Assemblea dei soci che delibera in modo definitivo.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da due soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.